



**Comune di CODROIPO**

Provincia di UDINE

---

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO  
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA E UTILIZZO ECONOMIE DI  
GARA**

## Sommario

1. Oggetto e ambito di applicazione .....	3
2. Principi .....	3
3. Progettazione .....	4
4. Fasi progettuali .....	5
5. Avvio del procedimento, indizione della procedura .....	6
6. Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro .....	6
7. Affidamenti di cui all'art. 36, co.2 lett. a) del Codice .....	6
8. Procedure negoziate di cui all'art. 36, co.2 lett. b) del Codice .....	8
9. Procedure negoziate di cui all'art. 36, co.2 lett. c) del codice .....	9
10. Procedure ordinarie .....	9
11. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti .....	9
12. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento .....	11
13. Indagine di mercato .....	12
14. Il confronto competitivo .....	12
15. Criteri di aggiudicazione .....	14
16. Seggio di gara o Commissione Aggiudicatrice.....	15
17. Stipula del contratto .....	16
18. Economie di gara.....	16
19. Varianti in corso d'opera.....	17
20. Aggiornamento del quadro economico .....	17
21. Competenze e importi .....	17
22. Norme superiori.....	17
23. Entrata in vigore.....	18

## **1. Oggetto e ambito di applicazione**

- 1) Il presente Regolamento disciplina:
  - a) le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato al D.Lgs 56/2017 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione;
  - b) le fasi progettuali e le varianti di un contratto oltre che l'utilizzo delle economie di gara ricavate dalle fasi degli appalti di lavori e dall'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Amministrazione Comunale
  - c) le modalità semplificate seguite dal Comune di Codroipo e per la centrale unica di committenza (C.U.C.) tra i comuni aderenti alla stessa che a loro volta hanno approvato analogo regolamento, denominata (da ora in avanti: Ente) per le procedure di affidamento, comunque negoziate, di lavori, forniture e servizi:
    - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria;
    - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
    - c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
- 2) Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

## **2. Principi**

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dal l'art. 30, comma 1, oltre che dagli artt. 34 e 42 del Codice e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. E' fatta in ogni caso salva la possibilità di applicare l'art. 50 del codice, inserendo clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi.
- 2) Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento (da ora in avanti detto R.U.P.) è nominato con atto formale del responsabile di servizio dell'ente o della C.U.C. in caso di operazioni che coinvolgono più convenzionati (qualora non ritenga di preservare a se le competenze), della giunta nei casi in cui i responsabili anzidetti debbano declinare l'incarico o non vi sia certezza nella competenza per la tipologia d'acquisto trattata. L'individuazione va fatta tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.
- 3) Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice.

- 4) Se non specificatamente individuato con atto della Giunta o del Responsabile del Servizio competente (dirigente/TPO), resta inteso che la figura del Responsabile Unico del Procedimento coincide con quella del T.P.O. dell'Area.
- 5) Nell'espletamento delle procedure semplificate il Responsabile Unico del Procedimento garantisce di agire in aderenza:
  - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede e diligenza, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese (salvo adeguate e contingenti motivazioni), favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
- 6) Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
- 7) Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di contenuto e trasparenza previsti dagli artt. 29 e 76 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

### **3. Progettazione**

- 1) Le varie fasi di progettazione di un'opera pubblica (progetto di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva) sono approvate dall'organo esecutivo dell'Amministrazione, salvo le eccezioni in cui il progetto preliminare debba essere approvato dal consiglio (nel caso di concomitanza con varianti urbanistiche);
- 2) La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, può prevedere l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il

livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso, salvaguardando la qualità della progettazione.

- 3) Nel caso di forniture o servizi la progettazione viene articolata in un unico livello, come previsto dai commi 14 e 15 dell'art. 23 del Codice.
- 4) Nel caso di forniture e servizi ove per semplicità non viene eseguita una vera e propria fase di progettazione, l'approvazione degli atti di gara avviene ad opera del RUP mediante la determina a contrarre, a meno che l'intervento comporti scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale che non siano già state espresse in altri atti amministrativi.
- 5) Nel caso di "lavori" sino al valore di € 1.000.000,00, ai sensi dell'art. 59, commi 1-bis ed 1-ter si potrà anche ricorrere all'"appalto integrato", con affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo, ma solamente nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

#### **4. Fasi progettuali**

- 1) Nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, le caratteristiche ed i requisiti degli elaborati progettuali vanno tarati in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento:
  - a) per importi fino ad € 20.000,00, il progetto è sostituito dal preventivo elaborato dell'operatore economico. Lo stesso dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie a garantire la sufficiente descrizione quali/quantitativa dell'intervento da realizzare;
  - b) per importi di lavori compresi fra € 20.000,01 ed € 40.000,00, il progetto sarà sviluppato nel solo livello esecutivo ed avrà i seguenti contenuti:
    - (1) relazione illustrativa;
    - (2) foglio d'onere e condizioni;
    - (3) computo metrico estimativo;
    - (4) elaborati grafici, se occorrenti;
    - (5) piano sostitutivo di sicurezza, DVR o DUVRI (se occorrente ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
  - c) per importi compresi fra € 40.000,01 e € 150.000,00, il progetto sarà sviluppato nel solo livello esecutivo ed avrà i contenuti stabiliti dal Codice (per forniture: capitolato d'appalto e documentazione da esso richiamata a supporto);
  - d) per importi maggiori di € 150.000,00, il progetto sarà sviluppato con i contenuti stabiliti dal Codice e secondo i livelli di progettazione stabiliti di volta in volta;
- 2) A giudizio del Responsabile del Procedimento, per i casi di cui alle lettere a) b) e c), potrà essere disposto, di volta in volta, un livello di progettazione e/o un livello di contenuti superiore a quello stabilito dai punti precedenti.
- 3) Gli elaborati tecnici sopra indicati (nei casi a, b e c) sono approvati dalla Giunta comunale qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'intervento necessiti di titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19/2009;
  - b) l'intervento comporta scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale che non siano già stati espresse in altri atti amministrativi;

## **5. Avvio del procedimento, indizione della procedura.**

- 1) Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto - con verifica di un numero di preventivi dipendenti dal valore dell'affidamento e come di seguito indicati - tramite adozione di un'unica determina a contrarre, o atto equivalente, adottati in esito all'affidamento, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti .
- 2) Per i lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00, l'affidamento avviene con apposita determina, preceduta da determina a contrarre ovvero da atto alla stessa equivalente contenente l'indicazione della procedura che si vuole seguire ed una sintetica indicazione delle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura, del criterio di selezione dell'operatore economico oltre che delle ragioni per cui verrà seguita tale procedura.

## **6. Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro**

- 1) Ai sensi delle norme vigenti, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto senza avvalersi di Me.pa o strumenti simili.
- 2) La motivazione dell'affidamento diretto è implicita nell'irrilevante importo.
- 3) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
  - a. tempestività nella individuazione dell'operatore economico anche tenuto conto della localizzazione;
  - b. tempestività dell'erogazione della prestazione;
  - c. continuità rispetto a una precedente prestazione;
  - d. valutazione del rapporto qualità/prezzo o del miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
- 4) La soglia di € 1.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.
- 5) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.
- 6) I requisiti di contrattazione verso l'ente sono assolti dalla regolarità contributiva di cui al D.U.R.C. dell'operatore economico.

## **7. Affidamenti di cui all'art. 36, co.2 lett. a) del Codice (Affidamenti di importo superiore a 1.000,00 euro ed inferiori a 40.000,00 euro)**

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a

40.000,00 euro, può avvenire tramite affidamento diretto, previa valutazione comparativa di almeno un altro preventivo oltre a quello dell'affidatario. (fino all'adozione delle nuove Linee Guida è opportuno comunque essere prudenti ed effettuare un minimo di confronto)

- 2) I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento in conformità all'art. 36, c. 2 del codice.
- 3) La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.
- 4) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
  - a. Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la piattaforma [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) di CONSIP o altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale;
  - b. Albo Fornitori e Professionisti approvato ed allegato sul sito dell'Ente o del capofila della C.U.C., procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi del presente Regolamento;
  - c. Manifestazione d'interesse preliminare specifica per il contratto o propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti, procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi del presente Regolamento;
  - d. Consultazione albi, ordini professionali sulla base delle competenze;
  - e. Curricula e visure camerali per prestazioni simili;
  - f. Per le opere pubbliche ed i servizi di arch. ed ing. finanziati in parte o in tutto con contributi regionali, secondo le modalità evidenziate dalle direttive vincolanti emanate dalla regione F.V.G. con note prot. 22278/2015, 16394/2016 e eventuali s.m.i., salvo loro aggiornamento.
- 5) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
  - a. adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
  - b. tempestività dell'erogazione della prestazione;
  - c. continuità rispetto a una precedente prestazione;
  - d. valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
  - e. valutazione del rapporto qualità/prezzo o del miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
  - f. referenze di altre stazioni appaltanti;
  - g. altra motivazione ritenuta idonea per lo specifico affidamento/appalto.
- 6) Nell'ipotesi di affidamento diretto di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, è preferibile procedere mediante comparazione del prezzo con almeno un secondo preventivo salvo adeguata e contingente motivazione.
- 7) Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.

8) Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

**8. Procedure negoziate di cui all'art. 36, co.2 lett. b) del Codice** (*Affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 150.000,00 euro per i lavori e 209.000,00 per i servizi e le forniture nei settori ordinari e 418.000,00 nei settori speciali. Affidamenti di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro*)

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee (209.000,00 euro nei settori ordinari e 418.000,00 euro nei settori speciali) può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori e almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture, ove esistenti.
- 2) L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro (o altra soglia prevista per legge) può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
- 3) I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
- 4) Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
- 5) Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- 6) Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
  - a. piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
  - b. Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica specifica per il contratto secondo i criteri di priorità previsti, procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art.2 del presente Regolamento;
  - c. Manifestazione d'interesse preliminare propedeutica all'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti presente secondo i criteri di priorità previsti, procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, comma 5 del presente Regolamento.
- 7) Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.



**9. Procedure negoziate di cui all'art. 36, co.2 lett. c) del codice** (*Affidamenti di contratti di lavori pari o superiori a 150.000,00 euro ed inferiori a 1.000.000,00 euro oppure superiori a 1.000.000,00 euro ed inferiori a 2.000.000,00 euro*)

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione del n. di operatori economici previsti dalla norma, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
- 2) L'affidamento e l'esecuzione di contratti di lavori pari o superiori ad € 1.000.000,00 ma inferiori ad € 2.000.000,00, richiamati dall'art. 36, comma 5, non potrà avvenire con procedura negoziata semplificata ex art. 36 ma solamente con procedure ordinarie e si potrà ricorrere al criterio del minor prezzo e non sarà possibile, ai sensi dell'art. 59, commi 1-bis ed 1-ter, ricorrere all'"appalto integrato", con affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo, nemmeno nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.
- 3) In alternativa, il RUP può avvalersi della C.U.C. o dei soggetti aggregatori qualificati, della eventuale Unione dei Comuni, purchè costituita e qualificata come centrale di committenza.
- 4) Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato, manifestazione di interesse per quello specifico contratto secondo i criteri di priorità previsti dall'avviso dell'Ente o tramite gli elenchi di operatori economici presenti.
- 5) Per affidamenti di importo superiore a 500.000,00 euro, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.
- 6) Salvo variazioni legislative, il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

**10. Procedure ordinarie**

- 1) Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie;
- 2) In alternativa, su espressa indicazione dell'organo di indirizzo politico, il Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi di un'altra centrale di committenza o dei soggetti aggregatori qualificati.

**11. Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti**

- 1) L'Albo Fornitori e Professionisti presente sul sito web dell'Ente, è un albo aperto aggiornabile almeno annualmente.
- 2) L'Ente con Avviso pubblicato sul proprio profilo nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" invita con cadenza annuale gli operatori economici interessati ad iscriversi al suddetto elenco.
- 3) L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
- 4) Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.Lgs.50/2016, nonché dei requisiti minimi di:
  - a. idoneità professionale: (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti)
  - b. capacità economica e finanziaria: al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  - c. capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico oppure dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto
- 5) L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è obbligato ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
- 6) L'Ente procede periodicamente (annualmente o prima al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). Le comunicazioni di rito fra le parti possono avvenire tramite PEC".
- 7) Sono esclusi, altresì, dall'elenco dell'Ente, gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni

affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti a gara nel biennio.

- 8) L'elenco dei Fornitori è consultabile dal sito web dell'Ente in modalità "statica" ovvero mediante apposito link alla piattaforma telematica della C.U.C..

## **12. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento**

- 1) Le procedure descritte negli articoli precedenti, tranne che per valori sino ad € 40.000,00 dove possono essere applicate solo in parte, si articolano sostanzialmente in tre fasi:
  - a. svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  - b. nei casi in cui lo preveda la norma, confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
  - c. verifiche requisiti;
  - d. affidamento e stipula del contratto.
- 2) Nella individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il RUP può indicare quale criterio preferenziale di selezione, indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, della regolarità fiscale ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10 del Codice.
- 3) In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il RUP motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
- 4) In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il RUP dovrà motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e dell'assenza di contestazioni) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
- 5) In tutti i casi disciplinati dal presente Regolamento, dovrà essere verificato il possesso dei requisiti del soggetto aggiudicatario e tale verifica potrà essere facoltativamente estesa a tutti gli altri partecipanti conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000. La verifica dovrà altresì riguardare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali ove richiesti nella lettera di invito.

### 13. Indagine di mercato

- 1) L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
- 2) Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
- 3) Il RUP procede all'indagine di mercato scegliendo una delle seguenti modalità:
  - a. consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico presente o fornito da altre Centrali di Committenza, accedendo alla piattaforma mediante il proprio profilo utente;
  - b. consultazione dell'Albo Imprese, Fornitori e Professionisti mediante "filtri", quali ad esempio: categorie merceologiche, SOA, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;
  - c. invito a manifestare interesse tra alcuni o tutti gli iscritti all'Albo, da inoltrarsi tramite PEC;
  - d. avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web dell'Ente committente, sotto la sezione "amministrazione trasparente" oppure anche "bandi e contratti". L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso indica gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.
- 4) L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante per la parte motivazionale della determina a contrarre.

### 14. Il confronto competitivo

- 1) Nelle procedure negoziate di importo superiore a 40.000,00 euro ma inferiore a 1.000.000,00 euro, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il RUP seleziona in modo non discriminatorio ed avvalendosi della rotazione gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, almeno nel numero ~~min. previsto dalla norma, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre~~ di dieci per i lavori e cinque per i servizi e forniture (rispettivamente, per gli affidamenti di valore compreso tra 40.000,00 euro e 150.000,00 euro per i lavori ovvero tra 40.000,00 euro e 418.000,00 euro per i servizi e le

forniture) ovvero a quindici (per gli affidamenti di lavori di valore compreso tra 150.000,00 euro ed inferiori ad 1.000.000,00 euro), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

- 2) Il RUP garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
- 3) Il RUP può invitare, oltre al numero minimo degli operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.
- 4) Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente operatore economico per affidamenti aventi un oggetto distinto o di importo significativamente diverso a quello dell'affidamento precedente.
- 5) Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, o ai criteri indicati, il RUP procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, rende tempestivamente noto attraverso il profilo dell'Ente la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
- 6) In caso di estrazione pubblica il RUP procederà a redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante un'assegnazione numerica casuale che resta secretata fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'estrazione pubblica avviene attraverso l'indicazione dell'elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l'identificazione dell'operatore economico corrispondente.
- 7) Il RUP invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta tramite caricamento della stessa in piattaforma (gara telematica) oppure a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice (gara "mista").
- 8) La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - f) la misura delle penali;

- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP
- j) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8 del codice, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

## 15. Criteri di aggiudicazione

- 1) Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:
  - a) per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 2.000.000,00, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice (esclusivamente per procedure ordinarie relative alla sola esecuzione), criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
  - b) per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni di euro, in alternativa tra criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 6 del codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del codice;
  - c) per l'affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, potrà essere alternativamente utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice oppure il criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
  - d) per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ed altresì per quelli di valore superiore a 40.000 euro ma inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
  - e) per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ed altresì per quelli di valore superiore a 40.000 euro ma inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo potrà essere alternativamente utilizzato il criterio della qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice oppure il criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;
  - f) per l'affidamento di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, dovrà essere esclusivamente utilizzato il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
  - g) per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, dovrà essere esclusivamente utilizzato il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice;
  - h) per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000,00 euro, potrà essere alternativamente utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice;

- i) per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 euro, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice.

## **16. Sedio di gara o Commissione Aggudicatrice**

- 1) Il RUP assume, di regola, le funzioni di Autorità di Gara.
- 2) Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 o per quelli che non presentano particolare complessità (Me.pa) la stessa è composta in numero dispari non superiore a 5 da dipendenti del Comune iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, nel rispetto del principio di rotazione.
- 3) Nei casi ricompresi al precedente comma, in caso di valutazione discrezionale delle offerte tecniche, il presidente è esterno e individuato attingendo il nominativo dalla lista comunicata dall'ANAC ai sensi dell'art. 77 del Codice.
- 4) In mancanza di personale idoneo interno all'Ente, il RUP procede all'individuazione dei componenti attingendo all'Albo degli Esperti tra i dipendenti degli Enti della Centrale di Committenza o di altri enti, iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, ovvero richiedendo all'ANAC i nominativi da nominare ai sensi dell'art. 77 del Codice.
- 5) I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni è valutata con riferimento alla singola procedura.
- 6) Prima della nomina dei commissari, la stazione appaltante verifica l'insussistenza di cause ostative alla nomina.
- 7) Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP, dal sedio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000.
- 8) Non è permesso esercitare il ruolo di commissario a "distanza" e spostare la documentazione di gara (anche in files) fuori dalla stazione appaltante.
- 9) Nessuna incompatibilità si evidenzia nel caso il RUP eserciti la figura di segretario verbalizzante.
- 10) Nel periodo transitorio e fino all'adozione di quanto previsto dall'art. 78 del "codice", si dà attuazione a quanto previsto dall'art. 216 dello stesso decreto e precisamente:

- a) i commissari vengono individuati fra dei soggetti esperti e competenti nella materia dell'appalto, scelti preferibilmente internamente all'Ente qualora esistano le professionalità. Qualora non fosse praticabile, fra dipendenti di altre amministrazioni e fra terne di professionisti rilasciati dagli ordini (e/o albi o associazioni) professionali competenti;
- b) il RUP potrà rivestire la figura di presidente della commissione di gara;
- c) Ai sensi dell'art. 77 c. 4 del "codice" la nomina del RUP a membro della commissione giudicatrice può avvenire solo nel caso di appalti "sotto soglia";
- d) Nel caso di "seggio di gara" oppure di offerta economicamente più vantaggiosa con elementi unicamente "quantitativi", la carica di presidente potrà essere esercitata dal RUP.

## 17. Stipula del contratto

- 1) Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
- 2) La stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara in base alle procedure di affidamento, previste dalla normativa vigente: artt. 29, 32 e 76 del "codice".
- 3) Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati

## 18. Economie di gara

- 1) A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto si crea generalmente un'economia di gara. Considerato che al momento i principi della contabilità affermano *"...gli eventuali ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione..."*, l'eventuale utilizzo delle economie di gara nello stesso intervento assumono le caratteristiche di una variazione in aumento complessivo dell'importo dell'opera/fornitura/servizio già progettata ed approvata.
- 2) L'economia di una gara di appalto può essere utilizzata:
  - a) per completare e/o migliorare funzionalmente l'opera/fornitura servizio che si intende raggiungere con l'intervento in essere (ex. opere supplementari non previste in progetto per mancanza di fondi);
  - b) per motivi indipendenti (ex. errore progettuale) o dipendenti dall'Amministrazione (ex. variazione dei bisogni, spese per saggi, prove, spese generali, ...), per problematiche non



previste (ex. imprevisto geologico) o per la necessità di modificare in corso d'opera quantità di lavorazioni, o semplice opportunità.

- c) per soddisfare altre necessità e obiettivi dell'Amministrazione che nulla hanno a che fare con l'opera appaltata.

## **19. Varianti in corso d'opera**

- 1) Ove durante l'esecuzione dei lavori/forniture/servizi si rendesse necessario ed indispensabile eseguire: interventi non inizialmente previsti, necessari e/o complementari e la somma impegnata si rivelasse insufficiente, il RUP e/o il direttore dei lavori potrà disporre una relazione/preventivo/perizia suppletiva, per chiedere al soggetto deputato dell'Amministrazione l'autorizzazione per la maggiore spesa non prevista inizialmente.
- 2) Si applica sempre e comunque l'art. 106 del codice.

## **20. Aggiornamento del quadro economico**

- 1) Per progetti che contemplino un quadro economico, l'aggiornamento di quest'ultimo al fine della previsione dell'utilizzo delle economie all'interno dell'opera o della fornitura o servizio finalizzata anche all'approvazione delle perizie suppletive e di variante viene demandato alla Giunta Comunale.

## **21. Competenze e importi**

- 1) In deroga all'articolo precedente, nei casi di variazioni contrattuali modeste per importi non eccedenti il 15% del contratto e non superiori a €. 40.000,00 escluso IVA, l'utilizzo delle economie per gli interventi di cui all'art. 19 c. 1 del presente regolamento è autorizzato direttamente dal R.U.P..
- 2) Con l'approvazione del progetto il RUP è altresì autorizzato a disporre direttamente delle "somme a disposizione dell'Amministrazione" presenti nel quadro economico ed a effettuare le eventuali modifiche necessarie in base alle necessità derivate durante le fasi di progettazione e realizzazione dell'opera nell'ambito della spesa finale del quadro.
- 3) L'utilizzo degli imprevisti contenuti nel quadro economico approvato dall'Amministrazione, rimane sempre nelle competenze del RUP per le finalità previste dall'obiettivo finale del progetto.
- 4) Per modesti affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, con o senza la presenza di un quadro economico di spesa, l'utilizzo delle economie anche al fine dell'approvazione di varianti è autorizzato direttamente dal RUP.

## **22. Norme superiori**

- 1) Il presente Regolamento si riterrà automaticamente modificato ed aggiornato in conseguenza di eventuali modifiche alle leggi che lo regolano. Sarà cura degli operatori mantenere un costante aggiornamento.

### **23. Entrata in vigore**

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.

=====

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 29 del 4/09/2017